



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 65 del 27/11/2018

OGGETTO: Acquisizione di quote societarie della Societa' Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (Geas spa)

L'anno **duemiladiciotto** addì **27 - ventisette** - del mese **novembre** alle ore **20:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente: Claudio Margoni**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bressan Gianni	Sindaco	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Bonomi Cristina	Consigliere	Presente
Castelli Andreana	Consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Assente
Depaoli Roberto	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Presente
Margoni Claudio	Consigliere	Presente
Miori Lorenzo	Consigliere	Presente
Pisoni Roberto	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Sommadossi Rudi	Consigliere	Presente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Zanella Armando	Consigliere	Assente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Presente
Daldoss Anna	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **16** (di cui favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **2**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Claudio Margoni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: Esecutiva a pubblicazione avvenuta - art. 79 c.3 .



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono stati chiamati ad avviare, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche procedano all'alienazione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2;
- il consiglio comunale del Comune di Vallelaghi, con deliberazione n. 38 del 28.09.2017 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che non si ritiene di attivare alcuna procedura di razionalizzazione delle società né delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute del Comune di Vallelaghi;
- il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;*

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

- 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o*



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

La norma di cui sopra è stata recepita con la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che ha modificato, in particolare, la legge provinciale 1° febbraio 2005, n. 1 (articolo 18 bis) e la legge 27 dicembre 2010, n. 27 (articolo 24);

Ai sensi del sopra richiamato articolo 24 L.P. 27/2010: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguiti dall'articolo 7, comma 3-bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”*

Dato atto che il Comune di Vallegalli intende procedere all'acquisto di un pacchetto di azioni della società per azioni Giudicarie Energia Acqua Servizi, (Geas spa),

VISTO l'allegato Statuto della società “Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. che, all'art. 2, specifica che la società ha i seguenti scopi:

a) esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, tra le quali captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico – fisico batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, 1° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque);

b) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

c) produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
d) impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, nonché installazione e gestione di impianti per servizi di smart cities;
e) la promozione di un mercato dei servizi energetici anche in qualità di E.S.CO. (Energy Service Company) operando nel settore, in attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115, offrendo servizi energetici integrati in una logica di energy performance contracting e di assistenza all'utente nel reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti, anche attraverso l'attività di ricerca, sviluppo, l'installazione e la realizzazione di impianti di produzione e/o risparmio di energia da fonti rinnovabili, in favore di amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
f) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata;
g) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;
h) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia – gestione calore";
i) servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio, compresi l'impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi, i servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi;
l) servizi ambientali, compresi l'igiene ambientale, la salvaguardia e il risanamento dell'ambiente ed i relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana, nonché la gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie;
m) l'assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di soggetti pubblici e privati;
n) lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi e finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;
o) realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;
p) impianto e gestione degli impianti finalizzati alla sorveglianza sul territorio, in favore di enti pubblici e soggetti privati;
q) pubblico trasporto;
r) necroforo – fossore;
s) coordinamento della sicurezza nei cantieri.

La Società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali.

Presa visione della visura camerale della società che riprende le attività e i servizi pubblici sopra enunciati

Dato atto che:

- il Comune di Vallegalli ha necessità di avvalersi della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.L.vo 175/16 ed in particolare: gestione unitaria del servizi idrico integrato, comprensivo dell'attuazione delle analisi chimico-fisico batteriologiche - servizi attinenti



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

la mobilità delle persone sul territorio - produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

- la scelta di procedere all'acquisto è giustificata in ragione della esiguità dell'impegno economico richiesto per l'acquisto delle azioni, che comunque potrebbero eventualmente essere cedute ad altri soci, mantenendo il valore di vendita. Per quanto riguarda la possibilità di gestione diretta o esternalizzata dei servizi di cui trattasi si precisa che tale modalità di gestione è quella prevista attualmente (parte in carico all'ufficio tecnico comunale, parte esternalizzata a diverse ditte per mezzo di numerosi incarichi) La possibilità di poter contare su un referente unico per la gestione delle attività sopra indicate, cui attribuire l'onere di garantire un costante monitoraggio delle modalità di erogazione degli stessi assicurando un servizio adeguato all'utenza consentirebbe di sgravare l'ufficio tecnico comunale, la cui dotazione organica non risulta attualmente adeguata per garantire tali servizi e contemporaneamente assicurare il necessario e costante grado di manutenzione del patrimonio comunale.
- La scelta risulta inoltre compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in quanto si ritiene che la concentrazione di tutte la competenze derivanti dal servizio idrico integrato consenta una migliore programmazione degli interventi, rispetto alla gestione frammentata e saltuaria che avviene attualmente con conseguenti economie di scala.

Precisato inoltre che GEAS SpA è una società di sistema con capitale interamente pubblico (dei Comuni del territorio provinciale, Bim del Sarca con sede in Tione di Trento, Bim del Chiese con sede in Borgo Chiese, Comunità delle Giudicarie), la cui mission è quella di svolgere servizi pubblici a favore dei propri soci e in percentuale irrisoria di altri enti, comunque nel rispetto delle quote dettate dalla normativa in materia societaria a capitale pubblico e in materia degli enti locali.

Eccepito quindi che GEAS SpA è una società in house che, nel rispetto del D.lgs. 175/2016, (in particolare l'articolo 4 comma 1, comma 2 lettere a. d., comma 7):

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente
- produce un servizio di interesse generale
- produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni
- produce energia da fonti rinnovabili

Vista la comunicazione pervenuta in data 13.11.2018 prot. 14151, con la quale Geas Spa ha trasmesso i bilanci degli esercizi 2015, 2016 e 2017, la compagnia sociale e ha comunicato la seguente situazione societaria alla data del 30.09.2018

Tipo partecipazione (DATI AL 30/09/2018)	DIRETTA
Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori (nominati dagli enti)	3
Numero componenti di controllo (nominati dagli enti)	7
Costo del personale da bilancio 2017	€ 166.851,00
Compensi amministratori da bilancio 2017	€ 8.615,00
Compensi componenti del collegio Sindacale da bilancio 2017	€ 10.000,00



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

RISULTATO D'ESERCIZIO

2017	€ 41.738,00
2016	€ 58.682,00
2015	€ 132.223,00

FATTURATO (VALORE DELLA PRODUZIONE)

2017	€ 638.714,00
2016	€ 851.435,00
2015	€ 928.701,00

Preso atto che sussistono i requisiti per la partecipazione alla Società GEAS S.p.A., come previsti dall'articolo 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, soprarichiamato, nei termini sotto descritti:

Nel caso di specie non viene costituita una nuova Società, ma il Comune intende acquistare una partecipazione nella Società Geas S.p.A.

La Società Geas S.p.A., per effetto delle modificazioni dello statuto sociale approvate in data 23 novembre 2017, è società in house per l'affidamento diretto, alle condizioni stabilite dall'art. 17 della Direttiva UE n. 23 del 2014, dei servizi compresi nell'oggetto sociale della medesima società in favore degli Enti territoriali soci. Infatti la società è partecipata esclusivamente da enti pubblici, è soggetta al controllo analogo degli Enti soci e realizza mediamente oltre l'80% del proprio fatturato nel triennio, nel perseguimento della missione ad essa affidata dagli Enti soci.

In particolare, GEAS S.p.A. ha ad oggetto le attività e i servizi pubblici sopra evidenziati. I servizi svolti da Geas S.p.A. sono ricompresi tra le finalità consentite alle società a partecipazione pubblica ai sensi della legislazione statale e provinciale vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Trattandosi di acquisto di una partecipazione in una società già esistente e non della costituzione di una nuova società, il presente provvedimento non deve dare conto della verifica circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, verifica che ai sensi del riportato art. 24 della L.P. 27/2010 va effettuata al momento della costituzione della società. Peraltra risulta che la Società Geas S.p.A. negli ultimi tre anni ha sempre chiuso il bilancio in attivo e non sono state rilevate criticità nella sua gestione.

L'acquisto della partecipazione avviene al valore nominale di € 1.210396/cad per un importo complessivo pari a Euro 12.941,55 e risulta pertanto essere giustificato anche sotto il profilo dell'economicità consentendo al Comune di entrare in una compagine societaria gestita correttamente nell'interesse del territorio degli enti soci.

La convenienza dell'acquisto della partecipazione va valutata anche in rapporto alla capacità di Geas S.p.A. di gestire in modo efficace i servizi che le sono affidati.

Al riguardo occorre considerare che Geas S.p.A. è già partecipata da 26 comuni delle Giudicarie e si caratterizza come Società per la gestione di servizi pubblici e strumentali in un ambito territoriale esteso a tutte le Valli Giudicarie e alla Valle dei Laghi (area confinante e vicina alle Giudicarie). L'ampiezza e l'omogeneità del territorio servito consente di conseguire economie di scala ed efficienza gestionale.

Il Comune di Vallegalli intende avvalersi della società per l'affidamento, secondo il modello dell'housing providing, di alcuni dei servizi previsti dallo statuto, come meglio sopra descritti. L'affidamento avverrà valutando la congruità economica dell'offerta della Società Geas S.p.A., avuto riguardo all'oggetto e al



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

valore della prestazione, e nella motivazione sarà dato conto delle ragioni dell'affidamento diretto, nonché dei benefici per la collettività.

Tutto ciò premesso

VISTA la nota pervenuta in data 07.12.2017 prot. 14503 con la quale Geas S.p.A. comunicava di essere diventata a tutti gli effetti società "In house" ed offriva a possibilità a nuovi soci di entrare a far parte della compagine sociale, usufruendo dei propri servizi.

Ricordato che il Comune di Vallegalli, con nota del 08.02.2018 prot. 1756 ha manifestato il proprio interesse all'acquisto d. 10692 azioni di Geas, per un valore complessivo di € 12.941,55

Vista la successiva comunicazione pervenuta il 16.08.2018 prot. 10065 con la quale Geas S.p.a. comunicava che la compagine attuale di Geas S.p.A. non ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8. p. 2 dello statuto sociale, ed è pertanto possibile formalizzare l'acquisto delle azioni da parte di questo Comune.

Viste altresì le seguenti ulteriori condizioni richieste dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 5 del D.L.vo n. 50/16 e dall'art. 16 del D.L.vo 175/2016:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di voto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- d) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

RILEVATO

Riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), che questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (art. 19 bis e 19 ter).

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), lo stesso viene assicurato secondo le previsioni dell'art. 2 dello Statuto;

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) è stata esclusa la partecipazione di soci privati (artt. 6 dello statuto), salvo quanto previsto dall'art. 6.2;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Verificato che il Consiglio di Amministrazione di Geas, nella seduta del 25 maggio 2017, ha approvato, oltre alle modifiche statutarie, anche la convenzione contenente i patti parasociali, che, in continuità con quanto fino ad ora disposto, ha lo scopo di specificare nel dettaglio le regole per la governance della società e regolamentare al meglio gli obblighi ed i diritti dei soci;

ACCERTATO il perseguitamento di finalità istituzionali da parte della società Geas S.p.A. per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2328 del codice civile per le società per azioni

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte di questo ente delle azioni della Geas S.p.A. dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 49, 3° comma, lett. h) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore contabile alla presente proposta di deliberazione in data 21.11.2018, conservato agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo statuto del Comune di Vallegalli approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29.12.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06.04.2018

Con voti favorevoli n. 16 astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di procedere all'acquisizione di N. 10.692 azioni della società GEAS S.p.A, con sede a Tione di Trento, Via padre Gnesotti, 2 codice fiscale e partita iva 01811460227, corrispondenti al 0,94% del capitale sociale, al valore di vendita di € 1.210396/cad, per complessivi € 12.941,55
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Vallegalli;
- 3) Di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- 4) Di approvare e aderire allo schema di statuto della società per azioni "Giudicarie energia acqua servizi S.p.A" in sigla "GEAS S.p.A" come da allegato parte integrante al presente provvedimento
- 5). di approvare altresì la convenzione parasociale tra i soci della GEAS S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
- 6) Di dare atto, inoltre, che la spesa di € 12.941,55 è stata prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, al capitolo 35000/0;
- 7) Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni;



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

- 8) Di procedere all’iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell’Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;
- 9) Di trasmettere il presente atto di acquisizione delle azioni nella società Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.a. alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 10) Di dare atto che l’allegato statuto della suddetta società, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall’art. 2328 del codice civile per le società per azioni;
- 11) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune <http://www.comune.vallelaghi.tn.it>, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 12) di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Claudio Margoni

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Statuto Geas	208163214Nuovo_Statuto_Geas_2017.pdf (B555B3791FCAADDFF4A734961C9439D7F809922191C4E3FB32D66399D208AACD)	DOCUMENTO INFORMATICO	19/11/2018
Convenzione tra soci	208163217Convenzione.pdf (495948744BD9952B5F2289385BD4AF9CE566518068C3FD31EEC0F7C251F67432)	DOCUMENTO INFORMATICO	19/11/2018
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2018_1114.rtf.pdf.p7m (0B4994D28AD09B7A8F2D7FD2C041F85BC73B838669BDC12EDD1C49466466FEBF)	PARERE	21/11/2018
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2018_1114.rtf.pdf.p7m (DDAF56EDD6922135A3E86648B5AD547BD29E58EC84D5C8969CE40E2C3F5FEBC9)	PARERE	21/11/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.